

S. M. DEGLI ANGELI, ASSISI (PG)

# "Nuovo polo unico di pugilato - Area Ex-Montedison, fraz. S.M. degli Angeli - Assisi".

## PROGETTO DEFINITIVO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Stefano Rossi, ingegnere

**PROGETTISTI ATI:**  
ABACUS S.R.L. (Mandante)  
M.T. PROGETTI Studio associato (Mandatario)  
MARIANNA CASAVECCHIA (Mandatario)

**PROGETTISTA RESPONSABILE:** Maurizio Serafini, ingegnere

**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
E URBANISTICA:** Chiara Pimpinelli, architetto-ingegnere  
Michele Massini Rosati, architetto  
Valeria Fortunelli, ingegnere

**PROGETTAZIONE STRUTTURALE:** Marianna De Pascale, architetto  
Roberto Pedicini, ingegnere  
Umberto Tassi, ingegnere

**PROGETTAZIONE IDRAULICA:** Sara Berretta, ingegnere

**PORGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA:** Erica Gradassi, ingegnere

**RESPONSABILE SICUREZZA:** Maurizio Serafini, ingegnere

**COMPUTAZIONI:** Stefania Pifferi, geometra

**GEOLOGIA:** Marianna Casavecchia, geologo



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)  
tel/fax 075 / 5058180 - 8309014  
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

### CONSULENTI:

Progettazione architettonica ed edilizia: **HOFPRO** dott. ing. Alessio Burini

Progettazione impiantistica: dott. ing. Leonardo Banella

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: geom. Stefano Cascianelli

CUC Assisi - Bastia U. - Cannara

## CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

Schema di contratto

**X0\_KSC01**

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	2	6	6	D	X0	K	SC	01	00	2266_D_X0_KSC01_00	
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Febbraio 2023			M. Serafini			M. Serafini		M. Serafini		Consegna DEF
1											
2											
3											

COMUNE DI ASSISI

SETTORE LAVORI ED OPERE PUBBLICHE-

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Piazza del Comune n. 10 - Palazzo dei Priori

06100 PERUGIA

Repertorio: n. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di:

**"REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA**

**EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI"**

Codice CUP: **G73I22000110001**

Codice CIG: \_\_\_\_\_

Impresa: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno

\_\_\_\_\_, del mese di

\_\_\_\_\_, presso l'ufficio dell'Ente

COMUNE DI Assisi nella sede di Piazza del Comune,

10 - Palazzo dei Priori, avanti a me

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a

rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo,

si sono personalmente costituiti:

Il Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale

interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_, autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in

Piazza del Comune, 10 - Palazzo dei Priori - Assisi

(PG) (in seguito denominato **"Stazione appaltante"**);

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il

quale interviene nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_,

Partita IVA \_\_\_\_\_, domiciliato per

la carica presso la sede della stessa impresa in

\_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_

(in seguito denominato "Contraente"), giusta

certificazione della C.C.I.A.A. di

\_\_\_\_\_, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io  
segretario rogante sono personalmente certo,  
rinunziano espressamente, spontaneamente e con il  
mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne  
hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

#### **PREMESSO**

- che con Atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
(approvazione progetto di fattibilità tecnica ed  
economica), n. Atto di Approvazione progetto  
esecutivo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
progetto esecutivo dei lavori di **"REALIZZAZIONE**

**NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA**

**EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI"**

- che con successiva \_\_\_\_\_, esecutiva ai  
sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto  
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti  
gli elementi essenziali del contratto di cui agli  
artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice

dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.

267/2000, ed è stato, quindi, disposto di

aggiudicare l'appalto mediante procedura

\_\_\_\_\_, avvalendosi del criterio del

\_\_\_\_\_, con offerta

\_\_\_\_\_, e di stipulare il relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a

\_\_\_\_\_;

- che il bando per la **"REALIZZAZIONE NUOVO POLO  
UNICO DI PUGILATO - AREA EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M.**

**DEGLI ANGELI - ASSISI"** è stato regolarmente

pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a

base d'asta di € **3.244.096,85 (diconsi Euro**

**tremilioniduecentoquarantaquatromilanovantasei/85)**

**oltre IVA**, di cui € 148.115,47 (diconsi Euro

centoventiduemilaquattrocentosettantuno/95) oltre

IVA, relativi ai costi per la sicurezza, come

risultanti dall'apposito piano annesso al progetto

esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno \_\_\_\_\_, ad esito della

procedura di gara, è stato dichiarato

provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il

contraente \_\_\_\_\_, che si è

dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per  
Euro \_\_\_\_\_ compresi i costi per la  
sicurezza di € 148.115,47 (diconsi Euro  
centoventiduemilaquattrocentosettantuno/95) oltre  
IVA \_\_\_\_\_%, per complessivi Euro  
\_\_\_\_\_, (il contraente ha  
regolarmente indicato nella propria offerta i  
costi della manodopera e gli oneri di sicurezza  
aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma  
10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di  
congruità dell'offerta);

- che con \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di  
legge, riscontrata la regolarità delle operazioni  
di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato  
definitivamente aggiudicato alla precitata  
impresa e contraente, alle condizioni di seguito  
descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti  
necessari a comprovare la capacità giuridica,  
tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con:



del contraente ed a favore della Stazione  
appaltante **Comune di Assisi**, agli effetti e per  
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte  
dal contraente in dipendenza della esecuzione dei  
lavori oggetto del presente appalto. Con tale  
garanzia fideiussoria il fideiussore  
\_\_\_\_\_ si riterrà obbligato in solido  
con il contraente fino all'approvazione del  
certificato di [collaudo/regolare esecuzione](#) dei  
lavori di cui trattasi, obbligandosi  
espressamente a versare l'importo della garanzia  
su semplice richiesta dell'Amministrazione  
appaltante e senza alcuna riserva;

[ovvero](#)

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in  
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in  
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,  
presso la sezione di tesoreria provinciale (o  
presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno  
a favore della Stazione appaltante;

[ovvero](#)



- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, e che l'esonero dalla prestazione della garanzia è stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato: \_\_\_\_\_.

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del \_\_\_\_\_%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè il contraente

- ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma  
UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi  
della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta  
climatica (carbon footprint) di prodotto ai  
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero

- rientra tra una delle seguenti categorie:  
microimprese, piccole e medie imprese e dei  
raggruppamenti di operatori economici o consorzi  
ordinari costituiti esclusivamente da  
microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del  
contraente \_\_\_\_\_, non risultano  
procedimenti né provvedimenti definitivi di  
applicazione di misure di prevenzione di cui  
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove  
disposizioni in materia di documentazione  
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della  
legge 13 agosto 2010, n. 136.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di Assisi, nella persona del Dott. Fabrizio Proietti, Segretario Generale del Comune di Assisi, affida al contraente \_\_\_\_\_ e per essa al costituito sig. \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di **"REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI"** da eseguirsi in Via Valecchi Fraz. Santa Maria degli Angeli (PG). Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Atto \_\_\_\_\_ (approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, n. Approvazione progetto esecutivo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi

alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,  
oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti  
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al  
d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel  
\_\_\_\_\_ D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato  
generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge  
136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)  
relativo all'intervento è \_\_\_\_\_;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento  
è D58I20001050001.

#### **Art. 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro  
\_\_\_\_\_ compresi i costi per la  
sicurezza pari ad Euro **€ 148.115,47 (diconsi Euro  
centoquarantottomilacentoquindici/47)** oltre IVA  
\_\_\_\_\_, per complessivi Euro  
\_\_\_\_\_.

2. Il contratto è stipulato a  
\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ (a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a  
seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso

ed invariabile.

(a misura)

3. L'importo contrattuale dei costi della  
sicurezza, come determinato dalla S.A., rimane  
fisso ed invariabile.

(a corpo con offerta a unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con l'importo risultante dall'offerta.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.:

1) si potrà procedere alla revisione dei prezzi a  
motivo delle seguenti clausole chiare, precise e  
inequivocabili già previste nei documenti di gara:

(Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 Art. 23  
Revisione prezzi in vigore dal 22/03/2022)

2) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

3. Si allega l'Elenco Prezzi approvato e la  
Struttura Categorie in cui si suddivide il  
contratto:

### Struttura delle Categorie del computo

	Riepilogo CATEGORIE			%	% Lavori	Manodopera		
1	OG1-Opere edili	2 085 080,51 €	OG01	2 241 798,36 €	67,35%	72,41%	25,10%	21,19%
2	OG1-Strutture gettate in opera in cemento armato	156 717,85 €			5,06%		17,29%	
3	OS18-B-Facciate continue	297 070,41 €	OG18B	297 070,41 €	9,60%	9,60%	19,87%	19,87%
4	OS03-Impianto idrico-sanitario	73 398,70 €	OS03	73 398,70 €	2,37%	2,37%	19,12%	19,12%
5	OS30-Impianti elettrici	300 786,65 €	OS30	300 786,65 €	9,72%	9,72%	9,02%	9,02%
6	OS28-Impianti meccanici	182 927,26 €	OS28	182 927,26 €	5,91%	5,91%	13,90%	13,90%
Totale CATEGORIE euro		3 095 981,38 €		€ 3 095 981,38	1,000	100,00%		11,87%

### Elenco delle Categorie con importi totali

	Riepilogo CATEGORIE			%
1	OG1-Opere edili	2 241 798,36	OG01	72,41%
5	OS18-B-Facciate continue	297 070,41	OG18B	9,60%
6	OG11-Impianti meccanici	557 112,61	OG11	17,99%
Totale CATEGORIE euro		3 095 981,38 €		100,00%

**Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per  
l'esecuzione**

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà  
effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla  
data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un  
congruo preavviso al contraente il giorno e il  
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale  
idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: \_\_\_\_\_ ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso

ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.



5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere \_\_\_\_\_ da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni \_\_\_\_\_ dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

**8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 425 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.** In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso

presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

#### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima

della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

#### **Lavori a Corpo**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

#### **Lavori a Misura**

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono



determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

**Art. 7 -Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già

intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

#### **Art. 8 -Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi,  
siano state superate le soglie di cui al comma 7  
del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali"  
sono state superate eventuali soglie stabilite  
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi  
dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa  
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che  
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione  
dell'opera o la sua utilizzazione, sono state  
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e  
b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento  
dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle  
situazioni di esclusione di cui all'articolo 80,  
comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per  
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto  
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto  
essere escluso dalla procedura di appalto o di  
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per  
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto  
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere  
aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati,  
come riconosciuto dalla Corte di giustizia  
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi  
dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione  
Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con  
l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge  
sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul  
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale  
ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e  
s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in  
partecipazione, cessione anche parziale del  
contratto o violazione delle norme regolanti il  
subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il  
contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta  
la decadenza dell'attestazione di qualificazione  
per aver prodotto falsa documentazione o  
dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto  
un provvedimento definitivo che dispone  
l'applicazione di una o più misure di prevenzione

di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera



esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

#### **Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i

fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti \_\_\_\_\_.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla  
tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e  
successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata  
comunicazione alla stazione appaltante ed alla  
prefettura-ufficio territoriale del Governo della  
provincia di \_\_\_\_\_ della notizia  
dell'inadempimento della propria controparte  
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  
tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del  
bonifico bancario o postale ovvero degli altri  
strumenti idonei a consentire la piena  
tracciabilità delle operazioni costituisce causa  
di risoluzione del contratto.

**Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali**

1. I lavori devono avere inizio entro  
\_\_\_\_\_ giorni dalla stipula del presente  
contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **425**(  
cinquecento) **giorni naturali e consecutivi**,  
decorrenti dal verbale di consegna lavori,  
computati secondo le vigenti disposizioni  
normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro **1 per mille** calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la

ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle



sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo

previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga è resa dal responsabile del procedimento,  
sentito il direttore dei lavori, entro trenta  
giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento  
del contratto né ad alcuna indennità qualora i  
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla  
stazione appaltante, non siano ultimati nel termine  
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo  
impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi  
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione  
dei lavori viene incrementato, su istanza del  
contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi  
tecnici strettamente necessari per dare  
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal  
programma operativo dei lavori, indipendentemente  
dalla durata della sospensione. Ove pertanto,  
secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori  
sospesi possa essere effettuata, una volta  
intervenuta la ripresa, entro il termine di  
scadenza contrattuale, la sospensione temporanea  
non determinerà prolungamento della scadenza  
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno  
risultare da regolare verbale, redatto in  
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il  
contraente, nel quale dovranno essere specificati i

motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

**Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri**

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

\_\_\_\_\_.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento,

a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro \_\_\_\_\_. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del \_\_\_\_\_% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non

sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro \_\_\_\_\_ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per un importo garantito di Euro \_\_\_\_\_, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro \_\_\_\_\_ per quanto attiene la

responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 15 - Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

I soggetti affidatari del contratto, di norma, eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come mod. L. 55/2019 (Legge conversione Decreto Sblocca cantieri) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 29/07/2021 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del Concorrente, con le seguenti limitazioni:

- per la categoria prevalente fino al 49,90%;
- per le categorie scorporabili obbligo di qualificazione o subappalto qualificante.

Il subappaltatore, come disposto al comma 14

dell'articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

**Art. 16 - Piani di sicurezza**

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con

l'attività oggetto dell'appalto o della

concessione svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione

appaltante tratterrà dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il  
certificato di regolare esecuzione è emesso dal  
direttore dei lavori ed è confermato dal  
responsabile del procedimento non oltre tre mesi  
dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà  
a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e  
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni  
di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli  
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo  
statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto  
occorre per ristabilire le parti del lavoro, che  
sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a  
tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre  
che sia provveduto d'ufficio, in danno  
all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo  
credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le  
spese di visita del personale della stazione  
appaltante per accertare la intervenuta  
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo  
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di  
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse

manCANze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e manCANze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### **Art. 19 - Riserve e controversie**

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente sarà definita secondo la disciplina adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e

riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### *CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE*

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

#### **Art. 20 - Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

#### **Art. 21 - *Norme finali***

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di



nullità,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

#### **Art. 22 - Allegati**

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale e prestazionale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

- \_\_\_\_\_.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,  
meccanicamente scritto da persona di mia fiducia  
con inchiostro indelebile su numero  
\_\_\_\_\_ fogli resi legali, di cui sono  
occupate facciate intere \_\_\_\_\_ e la  
\_\_\_\_\_ fino a questo punto, che viene  
letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme  
alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo  
sottoscrivono.

\_\_\_\_\_  
(Il Dirigente)

(\_\_\_\_\_)

Impresa appaltatrice

(Il Legale rappresentante)

(\_\_\_\_\_)